



**WHITE COLLARS**  
**ASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO**  
**PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 98935**

Stipulato tra:

**FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE** (P.IVA: 91016140427) in seguito chiamato/a "Contraente" e  
**GENERALI Italia S.p.A.**, in seguito chiamata "Società",

**PREMESSA**

Con il presente contratto di assicurazione il Contraente, in ottemperanza alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure in base al Contratto Integrativo, all'Accordo e/o al Regolamento Aziendale in vigore, intende stipulare a favore degli iscritti al Fondo Pensioni (dipendenti e esodati) - un'assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente. Tutti gli iscritti al Fondo al momento della stipulazione del presente contratto, nonché quelli di futura assunzione, costituiscono il complesso degli assicurandi.

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione del Set informativo *White Collars IM, ed. 01/2019*, consegnato al Contraente;
- dalle Condizioni speciali di assicurazione che seguono;
- da eventuali Appendici successive;
- dalle disposizioni legislative in materia.

**DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto viene stipulato con **decorrenza** dalle ore 00 del 01/05/2019 e **scadenza** alle ore 24.00 del 31/12/2023.

**POSIZIONI ASSICURATIVE INDIVIDUALI**

Per ciascun iscritto inserito in assicurazione la Società emette un'assicurazione monoannuale che si rinnova all' **1 gennaio** di ogni anno (**ricorrenza annuale** delle posizioni assicurative individuali).

Mogliano Veneto, 5 dicembre 2019

**CONTRAENTE**

(Timbro e firma)

Fondo Pensioni

Banca delle Marche

Il Presidente

**GENERALI Italia S.p.A.**

Il Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 10 - *Durata del contratto e della posizione assicurativa*, e l'Art. 21 - *Collegio Arbitrale*, delle Condizioni di assicurazione.

**CONTRAENTE**

(Timbro e firma)

Fondo Pensioni

Banca delle Marche

Il Presidente

Contratto WDir962-IM - Pagina 1 di 3

**CONDIZIONI SPECIALI****Art. 1 - Sconto sui tassi di premio -**

resta convenuto che il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurato sarà determinato come segue ed in funzione della copertura di rischio:

- Per la *copertura caso morte*: il tasso medio applicato è pari all'~~1,50~~ **per mille** del capitale assicurato;
- Per la *copertura di invalidità totale e permanente*: il tasso medio applicato è pari allo ~~1,50~~ **per mille** del capitale assicurato

Resta inteso che i suddetti tassi medi resteranno in vigore per un periodo pari a un anno, al termine del quale potranno essere modificati in funzione di variazioni sostanziali nella composizione anagrafica del gruppo da assicurare o in base all'andamento tecnico del contratto.

La variazione del tasso medio verrà comunicata al Contraente con un preavviso minimo di 60 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative.

**Art. 2 - Capitali assicurati -**

I capitali assicurati sono determinati in virtù del Regolamento del Fondo Pensione Banca delle Marche ed in considerazione della ripartizione del capitale - per la copertura del solo caso morte - tra il presente contratto e il contratto n. 96356 (che prevede un capitale pro-capite pari a euro 100.000,00).

Nello specifico, i capitali assicurati dal presente contratto sono i seguenti:

- *in caso di morte*, il capitale assicurato è pari all'ammontare della prestazione calcolata dal Contraente in eccedenza al capitale già assicurato dal contratto n. 96356;
- *in caso di invalidità totale e permanente*, il capitale assicurato è pari alla prestazione calcolata dal Contraente.
- Esclusivamente per la categoria degli esodati che, per preesistenti accordi, non rientrano nella copertura prevista dal contratto 96356, il capitale caso morte viene assicurato interamente nel presente contratto; pertanto l'ammontare del capitale caso morte e quello per il caso di invalidità totale e permanente coincidono.

*E' inoltre prevista una maggiorazione del capitale assicurato sopra definito (di seguito indicato "capitale base") se ricorrono le seguenti casistiche:*

- Maggiorazione del capitale base di euro 30.000,00 per ciascun figlio, a carico o non a carico, convivente o non convivente, di età non superiore a 30 anni alla data dell'evento.
- Maggiorazione del capitale base di euro 30.000,00 nel caso in cui il coniuge (purché non separato legalmente) nell'anno precedente a quello dell'evento abbia percepito un reddito non superiore a quello massimo previsto dalle norme fiscali per essere considerato a carico;

*Tale maggiorazione è prevista esclusivamente nei seguenti casi:*

- In caso di inabilità (invalidità riconosciuta dall'INPS pari al 100%, e sempreché l'assicurato abbia risolto il rapporto di lavoro in atto con la Banca o la Società di appartenenza)
- In caso di morte dell'assicurato esclusivamente qualora la differenza tra il capitale assicurato dal contratto 96356 (euro 100.000) e il capitale individuato dal Fondo Pensione BDM (che è pari al capitale in caso di invalidità totale e permanente) risulti inferiore al capitale di maggiorazione; in questo caso viene corrisposta la sola eccedenza rispetto alla prestazione del contratto 96356.

A maggior dettaglio, se ricorre il caso:

$(€100.000 - \text{Capitale}_\text{individuato dal FP}) < (\text{€}30.000 \times \text{carichi familiari})$

viene corrisposto il seguente capitale:

$(\text{Capitale}_\text{dal FP} + \text{€}30.000 \times \text{carichi familiari}) - €100.000$

Si precisa che la maggiorazione sopra indicata non opera:

- o in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato.
- o nel caso in cui il capitale individuato dal Fondo Pensione sia pari a zero sia per la copertura morte sia per la copertura invalidità totale e permanente.

Si precisa infine che, nel caso in cui non vi siano i presupposti per la maggiorazione, laddove il capitale assicurato comunicato dal Contraente sia pari a zero non verrà corrisposta alcuna prestazione al verificarsi del sinistro.

### **Art. 3 - Documentazione assuntiva, accertamenti e dichiarazioni dell'Assicurando -**

Il gruppo iniziale, proveniente dal contratto n. 70969, verrà inserito nel presente contratto senza presentazione di documentazione assuntiva per i capitali comunicati fino a un capitale pro capite non superiore a 180.000,00 euro, mantenendo eventuali sovrappremi già applicati o limitazioni di copertura. Tali sovrappremi verranno riproporzionati, o inglobati, rispetto alle due tipologie di copertura.

Per i nuovi ingressi in assicurazione, per capitali assicurati non superiori a €180.000,00 (prendendo come riferimento il capitale della sola invalidità totale e permanente), verrà richiesta la compilazione del solo Allegato III delle Condizioni di assicurazione del Set informativo.

